



CAMERA DI COMMERCIO  
VARESE  
Futuro Impresa Territorio

*Approvato con determinazione dirigenziale n. 156 del 21.05.2020*

**Bando #RESTART:**  
FORMAZIONE CONTINUA  
NUOVE COMPETENZE DEL CAPITALE UMANO  
*codice bando 2003*

## Articolo 1 – Finalità

Nel quadro degli interventi straordinari per il rilancio del sistema economico territoriale che si trova a fronteggiare gli effetti della crisi economica causata dall'emergenza COVID-19, la Camera di commercio intende promuovere e favorire lo sviluppo delle competenze e l'apprendimento continuo del capitale umano delle micro, piccole e medie imprese varesine, al fine di rafforzare la loro capacità di risposta alle mutate condizioni di contesto e le potenzialità di ripresa in tempi rapidi.

Il bando per l'erogazione di contributi sostiene, quindi, la partecipazione di imprenditori, manager e dipendenti dell'impresa a interventi formativi volti a sviluppare tre principali ambiti di competenze: gestionali, professionali e digitali.

## Articolo 2 – Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio ammontano a euro 250.000,00. La Camera di Commercio, con deliberazione di Giunta, si riserva la facoltà di incrementare lo stanziamento iniziale o di rifinanziare il bando.

La Camera di Commercio si riserva altresì, con provvedimento dirigenziale, di chiudere i termini di presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse o di riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

## Articolo 3 - Soggetti beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che presentino i seguenti requisiti:

- a) essere micro, piccole o medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>1</sup> aventi sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Varese;
- b) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto annuale;
- c) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- d) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- e) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Varese, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

<sup>2</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le

I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a d), devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.

#### Articolo 4 – Caratteristiche del contributo

Le agevolazioni consistono in contributo a fondo perduto, del 70% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo di euro 1.000,00. L'investimento in formazione deve essere almeno pari a 300,00 euro.

Sono considerate spese ammissibili le quote di iscrizione a corsi di formazione fruiti dagli addetti dell'azienda. Per addetti si intendono i "lavoratori indipendenti" (gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti; i soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all'attività lavorativa nella società) e i "lavoratori dipendenti" (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. In tale casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli apprendisti)

Sono escluse eventuali spese accessorie quali ad esempio spese di trasporto, vitto e alloggio, ecc. nonché costi interni o di personale.

#### Articolo 5 – Interventi agevolabili

I corsi di formazione, proposti dai soggetti attuatori della formazione di cui all'articolo 6, devono essere afferenti a una o più dei seguenti Ambiti di competenze:

- **Ambito gestionale:** comprende gli interventi formativi focalizzati sui nuovi *mindset* imprenditoriali e manageriali: capacità e abilità gestionali, anche orientate all'internazionalizzazione e alle nuove frontiere della promozione e commercializzazione online; rientrano qui anche esperienze di coaching aziendale e di affiancamento in azienda di nuove figure professionali di temporary manager;
- **Ambito professionale:** comprende gli interventi formativi focalizzati su contenuti professionalizzanti legati a particolari esigenze produttive e di ruolo, nonché di riorientamento, aggiornamento, *upgrade*;
- **Ambito digitale:** comprende gli interventi formativi focalizzati sulle tecnologie innovative 4.0 e sui processi di riorganizzazione e trasformazione digitale imposta dal Covid-19, quali i cambiamenti nei modelli organizzativi, compreso il lavoro agile, e i nuovi modelli di business per fronteggiare competitivamente la "nuova normalità".

Non sono ammessi corsi inerenti la formazione generale necessaria per adempiere ad obblighi di legge (es. d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e non finalizzata ad ottenere adeguati standard di qualificazione, con la sola eccezione degli interventi di inerenti le linee guida e i protocolli di sicurezza anticontagio, nella loro declinazione all'interno di luoghi di lavoro e spazi aziendali, anche aperti al pubblico.

I corsi di formazione possono essere fruiti sia in modalità e-learning che in presenza: la durata minima di ogni corso deve essere di 4 ore, con sola eccezione dei corsi di formazione sulla sicurezza anticontagio che possono avere una durata minima di 2 ore.

**Il periodo di svolgimento del corso deve essere ricompreso tra il 24 febbraio 2020 e il 30 aprile 2021.**

Gli interventi formativi di cui all'art. 5 devono essere realizzati nella sede e/o unità locale ubicata nel territorio varesino, devono essere regolarmente annotati nella contabilità aziendale e al netto di IVA

---

*organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

e di altre imposte e tasse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

#### Articolo 6 – Soggetti attuatori della formazione

I percorsi di formazione potranno essere fruiti presso i seguenti soggetti attuatori della formazione:

- Agenzie formative accreditate dalle Regioni;
- Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR;
- Organizzazioni imprenditoriali e loro società di servizi con sede e/o unità locale nella provincia di Varese, legittimate a partecipare alla ripartizione dei seggi nel Consiglio della Camera di Commercio di Varese, con operatività da almeno tre anni nel campo dello sviluppo del capitale umano;

I soggetti attuatori non possono essere beneficiari del contributo.

#### Articolo 7 - Regime di aiuto

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - e del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione del 19 marzo 2020 (GUUE C 91 del 20.3.2020) modificata dalla Comunicazione del 3 aprile 2020 (GUUE C 112 del 4.4.2020), nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto. L'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, è demandata a provvedimento del Dirigente dell'Area Promozione, Sviluppo delle Imprese e del Territorio che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale e ad eventuali regole di cumulo.

In base ai Regolamenti sopra citati, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”<sup>3</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari. Al momento della presentazione della domanda, il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà idonea dichiarazione in merito.

I benefici del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni di natura pubblica riconosciuti per le stesse spese ammissibili.

<sup>3</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

#### Articolo 8 – Presentazione delle domande

L'impresa deve trasmettere la domanda di contributo mediante la procedura telematica accessibile dal sito [www.va.camcom.it](http://www.va.camcom.it) alla sezione Contributi > #RESTART (dove è disponibile la modulistica e la "Guida per l'invio online") dal **1° giugno** al **31 dicembre 2020**.

Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato e in particolare:
  - modulo di domanda compilato in ogni sua parte;
  - autocertificazione antimafia;

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

L'imposta di bollo, pari a euro 16,00, viene assolta virtualmente tramite la procedura telematica, salvo i casi di esenzione.

E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo mail e di un indirizzo PEC, tramite cui verranno gestite le comunicazioni successive all'invio della domanda.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Ai fini della normativa in materia di aiuti di stato e con particolare riferimento al regime di cui al regolamento 1408/2013, le imprese agricole dovranno anche indicare, all'interno della domanda, l'importo dei corsi di formazione inerenti l'attività di produzione primaria (come definita dal Reg. UE n. 651/2014 ossia "produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti").

#### Articolo 9 – Concessione del contributo

La Camera di Commercio, dopo aver verificato la presenza di tutti gli elementi richiesti dal presente regolamento, ammette le domande al contributo sino a esaurimento dei fondi disponibili, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine indicato nella richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo. Le domande pervenute dopo l'esaurimento fondi saranno ammesse con riserva e finanziabili solo a seguito di minori rendicontazioni o di rifinanziamenti. Le istruttorie si concludono di norma entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda di contributo.

La Camera di Commercio pubblica sul proprio sito ([www.va.camcom.it](http://www.va.camcom.it) alla sezione Contributi > #RESTART) l'elenco delle imprese ammesse e ne dà comunicazione alle stesse via PEC. Per quanto riguarda le domande non ammesse la Camera di Commercio comunica all'impresa via PEC il motivo della mancata ammissione al contributo.

## Articolo 10 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

L'impresa trasmette la rendicontazione finale mediante procedura telematica (tutte le indicazioni sono disponibili sul sito internet camerale [www.va.camcom.it](http://www.va.camcom.it), alla sezione Contributi > #Restart). La rendicontazione potrà essere inviata a partire **dal 1° ottobre 2020 e comunque entro e non oltre il 31 maggio 2021**.

Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato e in particolare:
  - modulo di rendicontazione finale compilato in ogni sua parte;
  - copia delle fatture quietanzate o altra corrispondente documentazione giustificativa delle spese sostenute che riporti in particolare: titolo del corso, ambito formativo (tra quelli indicati nel bando), periodo di svolgimento, durata in termini di ore, numero di partecipanti;
  - autocertificazione antimafia.

Non sono in ogni caso ammesse rendicontazioni riportanti costi interni o costi di personale.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni o servizi);
- qualsiasi forma di autofatturazione.

Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine indicato nella relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

**Al momento della liquidazione dei contributi**, le imprese dovranno aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni al momento della liquidazione del contributo. Nel caso in cui, a seguito dei controlli sulle autocertificazioni, emergano irregolarità contributive, il contributo verrà erogato all'impresa al netto della quota di contributi non pagati, che sarà versata agli enti previdenziali e assicurativi (articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98).

## Articolo 11 – Controlli

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il controllo a campione verrà effettuato su almeno il 10% delle pratiche di rendicontazione contributo.

## Articolo 12– Revoca del contributo

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 10;

- b) venire meno, prima della liquidazione del contributo, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b) a d);
- c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 per cause imputabili al beneficiario;
- e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 11.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

### Articolo 13 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il dirigente dell'area Promozione, Sviluppo delle Imprese e del Territorio.

### Articolo 14 – Informativa sul trattamento dei dati ex art 13 Regolamento UE 2016/679

#### **Titolare del trattamento**

Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i vostri dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio di Varese in qualità di titolare del trattamento ("Titolare")

#### **Tipi di dati oggetto del trattamento**

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

#### **Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento**

I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:

- a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;

Le basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

#### **Destinatari e trasferimento dei dati personali**

I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

#### **Conservazione dei dati personali**

I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

#### **I vostri diritti**

Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, avete diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:  
protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.